

(N. 828)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L' 11 GENNAIO 1950

Norme relative al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari a mezzo dell'Istituto di emissione, delle Aziende di credito e degli Uffici postali e regolazione di altri rapporti tra l'Amministrazione del Tesoro e la Banca d'Italia.

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legge-luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 288, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 71 e il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 362, allo scopo di incrementare l'afflusso del pubblico risparmio alle tesorerie dello Stato mediante l'impiego in buoni del Tesoro ordinari e di stimolare all'uopo le Aziende di credito all'acquisto dei buoni stessi, fu autorizzata, per gli esercizi dal 1944-45 al 1947-48, la corresponsione di un compenso — come veniva già praticato per gli Uffici postali — da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro.

Per il pagamento di tale compenso furono pure stanziati i fondi necessari nel bilancio del Ministero del tesoro dell'esercizio 1945-46 e in quello di ciascuno degli esercizi successivi fino al 1949-50.

Senonchè, per gli esercizi 1948-49 e 1949-50 manca ancora il provvedimento legislativo per la determinazione della misura del compenso la cui corresponsione richiede, tra l'altro,

l'aumento degli stanziamenti già esistenti che sono risultati insufficienti di fronte al forte incremento raggiunto dai buoni del Tesoro ordinari, specie da quelli sottoscritti a mezzo delle Aziende di credito.

A ciò provvedono gli articoli 1, 2, 3 e 4 dell'unito disegno di legge che comporta un onere, dopo detratti i fondi già stanziati in milioni 400, di circa 650 milioni calcolati nel presupposto di corrispondere il compenso, come dall'articolo 1, nella stessa misura degli esercizi precedenti, misura che però per gli esercizi 1948-1949 e 1949-50 viene fissata per legge, anzichè lasciarla al potere discrezionale del Ministro del tesoro.

L'articolo 5 contiene, invece, disposizioni conseguenti al decreto ministeriale 8 aprile 1949, con il quale, a decorrere dal successivo giorno 9, fu ridotto dal 5 per cento al 4,50 per cento il tasso d'interesse sui buoni del Tesoro ordinari con scadenza da dieci a dodici mesi. A seguito di tale provvedimento si è, infatti, emanato l'altro decreto ministeriale 8 aprile

1949 che, per depositi in conto corrente fruttifero speciale vincolato effettuati dalle Aziende di credito, presso l'Istituto di emissione, in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 32, lettera f), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni, ha determinato di corrispondere, sempre a decorrere dal 9 aprile 1949, un tasso di interesse nella misura del 4,75 per cento.

Ritenendo, però, opportuno di mantenere l'uniformità che sussisteva prima del 9 aprile u. s. tra il trattamento riservato ai depositi in contanti e quello dei depositi in buoni ordinari del Tesoro costituiti dalle Aziende di credito presso la Banca d'Italia in osservanza delle richiamate disposizioni e di quella dell'articolo 11 del regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, in relazione anche al fatto che l'indisponibilità dei fondi in tal modo vincolati preclude alle aziende la possibilità di un più proficuo impiego, si è inteso autorizzare il Ministro del tesoro, con il qui unito disegno di legge (articolo 5), a stabilire, con proprio decreto, la misura di uno speciale compenso percentuale nel limite massimo della differenza fra i due tassi (0.25) da corrispondersi,

a partire dal 9 aprile 1949, sull'ammontare dei depositi costituiti in buoni del Tesoro ordinari presso l'Istituto di emissione dalle Aziende di credito ai ricordati fini.

Con lo stesso articolo si autorizza il Ministro del tesoro a regolare, con apposita convenzione da stipularsi con la Banca d'Italia, le modalità del rimborso del compenso, come sopra stabilito, che, in quanto ha per iscopo di mantenere la sottoscrizione di buoni ordinari del Tesoro, da parte delle Aziende di credito, in una misura che valga ad evitare o per lo meno a contenere eventuali squilibri tra rimborsi e sottoscrizioni dei buoni in parola, va posto a carico dello Stato.

L'onere derivante dall'articolo 5 è stato previsto, per il periodo dal 9 aprile 1949 al 30 giugno 1950, in circa milioni 500.

Cosicchè l'unito disegno di legge porta un onere complessivo di milioni 1.150 a cui si fa fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal disegno di legge in corso riguardante il primo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50.

Gli estremi di tale legge saranno indicati nell'articolo 6 appena essa sarà perfezionata e quindi pubblicata.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere per gli esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50 all'Istituto di emissione, alle Aziende di credito e agli Uffici postali per i servizi inerenti al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari, i seguenti compensi, con le modalità di cui agli articoli 2, 3 e 4:

a) all'Istituto di emissione ed alle Aziende di credito, il 0,10 per cento sul capitale nominale dei buoni sottoscritti aventi scadenza non inferiore a sei mesi;

b) agli Uffici postali, il 0,025 per cento sul capitale nominale dei buoni sottoscritti aventi scadenza inferiore a sei mesi e il 0,10 per cento sul capitale nominale dei buoni sottoscritti aventi scadenza non inferiore a sei mesi.

## Art. 2.

Al pagamento del compenso da liquidare a favore dell'Istituto di emissione e delle Aziende di credito sarà provveduto con mandati emessi a favore dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia in base a prospetti riassuntivi dei versamenti effettuati presso le sezioni di tesoreria provinciale, restando incaricata la Banca d'Italia di corrispondere a ciascuna delle aziende predette la quota loro spettante.

## Art. 3.

Per i buoni del tesoro ordinari acquistati dalle Aziende di credito presso la tesoreria centrale, sarà provveduto al pagamento del compenso con mandati diretti a favore delle singole aziende di credito, in base a note riepilogative dei versamenti effettuati presso la tesoreria medesima, munite del visto del controllore.

## Art. 4.

Al pagamento dei compensi a favore degli Uffici postali sarà provveduto in base ai prospetti riassuntivi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, relativi a tutti i buoni collocati per il tramite degli uffici dipendenti,

mediante ordine di accreditamento a favore del gestore centrale dei depositi vari del suddetto Ministero, con quietanza da rilasciarsi dal cassiere provinciale delle poste e dei telegrafi di Roma, col concorso del controllore.

## Art. 5.

Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio istituito con Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, numero 691, è autorizzato a stabilire con proprio decreto, nel limite massimo del 0,25 per cento, il compenso da corrispondersi a decorrere dal 9 aprile 1949, sull'ammontare dei depositi costituiti in buoni del tesoro ordinari, presso l'Istituto di emissione, dalle Aziende di credito in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 32 lettera f) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni ed ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a regolare con apposita convenzione, da stipularsi con la Banca d'Italia, le modalità del rimborso da parte dello Stato del compenso corrisposto in base al precedente comma.

## Art. 6.

All'onere di complessive lire 1.150.000.000, derivante dalla presente legge, si fa fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge . . . . . concernente variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

## Art. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

## Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.